

Codice di Procedura Civile

Libro VI

Titolo IV

Capo II

Sezione II

Dell'esecuzione forzata in forma specifica

2930. Esecuzione forzata per consegna o rilascio. Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzato a norma delle disposizioni del Codice di procedura civile (*c.p.c. 605*).

2931. Esecuzione forzata degli obblighi di fare. Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile (*c.p.c. 612*).

2932. Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto. Se colui che è obbligato a concludere un contratto ([1329](#), [1331](#), [1351](#)) non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso ([2643 n. 14](#), [2652 n. 2](#), [2684 n. 6](#), [2690 n. 1](#), [2908](#))⁽¹⁾.

Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge ([1208](#)), a meno che la prestazione non sia ancora esigibile ([disp. att. 246](#)).

(1) *L. 2 aprile 1968, n. 482; artt. 10, 36, l. 29 marzo 1985, n. 113.*

2933. Esecuzione forzata degli obblighi di non fare. Se non è adempiuto un obbligo di non fare ([2596](#)), l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo (*c.p.c. 612*).

Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale.